



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16925 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ezio Mercuri, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Ripam, Formez Pa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

nella prossima Camera di Consiglio che si chiede sin da ora di fissare:

1) Dell'Avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte e dei relativi Esiti

delle prove scritte, pubblicati in data 24.11.2023 sul sito dell'"Agenzia delle Entrate in data 30.11.23 per la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l'area funzionari, per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023), nelle parti di interesse e, precisamente, ove non viene incluso il ricorrente;

2) Dell'esito della prova scritta recante il punteggio insufficiente del ricorrente, nelle parti di interesse;

3) Della prova scritta sottoposta all'odierno ricorrente, nella parte di interesse;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso, pubblicato in data 24.07.23 sul sito dell'"Agenzia delle Entrate, nonché sul sito di Formez PA in pari data; nonché del successivo atto di modifica del bando di concorso del 24.08.23, ove considerato eventualmente lesivo per gli interessi di parte ricorrente; b) le indicazioni sulla prova scritta per come pubblicate sul sito Agenzia delle Entrate il 04.09.2023, nella parte di interesse; c) Diario delle prove scritte e il relativo calendario, nelle parti di interesse, per come pubblicati il 17.10.2023 sul sito di Formez Pa; d) l'Avviso pubblicato il 15.12.2023 sul sito dell'"Agenzia delle Entrate, per quanto di interesse;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità assegnata, sui quesiti n. 29, 58, 44 e 60, e, in ogni caso, al riesame del punteggio,

In subordine,

per l'accertamento,

dell'illegittimità dell'operato amministrativa inerente la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mercuri Ezio il 24/5/2024:

Per l'annullamento,

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra misura cautelare
opportuna,*

nella prossima Camera di Consiglio che si chiede sin da ora di fissare:

1) Dell'Atto prot. n. 12299/2024 di approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 152 per la Regione Liguria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall'atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto, per come pubblicato in data 14.05.2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non ricomprende parte ricorrente;

2) Della graduatoria di merito della Regione Liguria (Allegato A al detto atto di approvazione), nella parte in cui non ricomprende parte ricorrente;

3) Dell'Elenco dei vincitori (Allegato B);

4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi : a) ogni verbale/atto sotteso alla formulazione delle dette graduatorie; b) gli atti di convocazione, gli avvisi di scelta sede, le assegnazioni delle sedi, le prese di servizio e i contratti di lavoro eventualmente pubblicati, approvati, disposti e stipulati nelle more del presente giudizio, ove lesivi per gli interessi di parte ricorrente; c) l'Elenco esiti anonimi pubblicati per Regione, in ogni parte lesiva;

unitamente ad ogni altro atto/provvedimento impugnato in sede principale

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità assegnata, sui quesiti n. 29, 58, 44 e 60, e, in ogni caso, al riesame del punteggio,

In subordine,

per l'accertamento,

dell'illegittimità dell'operato amministrativa inerente la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, come già rilevato nell'esame dell'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo, anche che la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti debba essere respinta per carenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, parte ricorrente otterrebbe sia la ricostruzione di carriera sia gli arretrati stipendiali;

Ritenuto, in ogni caso, per esigenze di certezza dell'azione amministrativa, di fissare per la discussione del merito al 14 gennaio 2025;

Ritenuto, inoltre, di accogliere la richiesta di parte volta ad ottenere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione

sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- a) respinge l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento presentata con i motivi aggiunti;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 gennaio 2025;
- c) Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO